

Prot. 94469 del 02 Ottobre 2018

**CONTRATTO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA SALUTE
(ATS) DELL'INSUBRIA E I SOGGETTI GESTORI ACCREDITATI E A
CONTRATTO COSTITUITI IN ATI / ATP PER LA PRESA IN CARICO
DEI PAZIENTI CRONICI E FRAGILI**

Premesse

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/6164 del 30/01/2017, avente ad oggetto: "Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 23/2015";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/6551 del 04/05/2017, avente ad oggetto: "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/7038 del 03/08/2017, avente ad oggetto "Ulteriori determinazioni e indicazioni operative per la procedura di valutazione degli idonei di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017: Riordino della rete di offerta e modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della Legge Regionale n. 33/2009";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. X/7655 del 28/12/2017, avente ad oggetto: "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR n. X/6551 del 04/05/2017";

Visto il decreto del Direttore Generale Welfare n. 9841 del 06/07/2018

con il quale sono state fornite indicazioni operative in ordine ad aspetti quali la sottoscrizione e la conservazione del patto di cura, la visibilità e validazione del PAI, le modalità di gestione dei pazienti arruolati con MMG/PLS in forma aggregata o clinical manager, prossimi al collocamento a riposo, o trasferiti a seguito di mobilità o deceduti, l'ingresso di MMG/PLS in aggregazioni aderenti alla presa in carico;

Visto l'avviso per la manifestazione di interesse per la formazione dell'elenco idonei per il ruolo di gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili pubblicato con deliberazione n. 292 del 30/05/2017 dell'ATS dell'Insubria;

Visti i provvedimenti di approvazione dell'elenco degli idonei a svolgere la funzione di Gestore e di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili (deliberazione ATS n. 512 del 04/10/2017 e successive modifiche e integrazioni);

Dato atto che tra i soggetti dichiarati idonei vi è Rete Comense CDC - Valduce - Villa Aprica in qualità di Soggetto Gestore;

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (nel seguito indicata come "ATS") con sede legale in Via Ottorino. Rossi 9 21100 Varese - C.F. e Partita IVA 03510140126 rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada

E

Sig.ra Maria Cristina Locatelli, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa Rete Comense CDC - Valduce - Villa Aprica, con sede legale in viale Varese, 79, Como C.F. o Partita I.V.A. 03743620134 (nel seguito

indicata come "Gestore"), raggruppamento (ATI/ATP) costituito dalle seguenti imprese:

1) Centro diagnostico Comense-CDC srl, sede legale viale Varese, 79, Como, C.F. e P.IVA 02603660131 (capofila);

2) Congregazione delle Suore Infermiere dell'Addolorata (Ospedale Valduce), sede legale via Dante Alighieri, 11, Como, C.F. e P.IVA 00278770136;

3) Istituto Clinico Villa Aprica spa, sede legale via Castel Carnasino,10, Como, C.F. e P.IVA 00226780138;

(nel seguito indicate congiuntamente come "le Parti"),

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto disciplina i rapporti giuridici ed economici tra le Parti, derivanti dalle attività di attuazione del nuovo percorso di cura dei pazienti cronici e fragili, per gli assistiti arruolati dal Gestore nell'ambito del territorio dell'ATS dell'Insubria.

ART. 2 – CENTRALITA' DEL PAZIENTE

La centralità della persona da assistere caratterizza la relazione che si instaura tra soggetto Gestore e paziente, tanto nella sua dimensione personale quanto in quella derivante dal contesto familiare e sociale di riferimento.

Tale centralità deve orientare tutti i comportamenti sia del soggetto Gestore sia degli altri soggetti della rete territoriale coinvolti.

La centralità del paziente deve comprendere:

1. la tempestiva e corretta informazione alla persona assistita e/o ai suoi familiari, nel rispetto delle norme vigenti in tema di privacy, sulle funzioni e sui livelli di responsabilità interni all'organizzazione rispetto all'attuazione dei contenuti del contratto;
2. l'esercizio di effettiva competenza e diligenza professionale nello svolgimento delle prestazioni;
3. il miglioramento della qualità dell'assistenza individualmente percepibile da parte della persona assistita;
4. il rispetto del credo religioso della persona assistita;
5. il rispetto della riservatezza in relazione a fatti e/o circostanze di rilievo personale relativi alla persona assistita o ai suoi familiari;
6. uno stile di lavoro funzionale alla valorizzazione di tutte le risorse relazionali, familiari e sociali attivabili in favore della persona assistita;
7. la disponibilità ad agevolare la persona assistita e/o i suoi familiari nell'esprimere la mutevolezza degli stati di bisogno o eventuali segnalazioni o reclami.

ART. 3 – IMPEGNI DEL GESTORE

Il Gestore si impegna a:

- garantire la presa in carico dei pazienti cronici e fragili secondo quanto contenuto e disposto nei citati provvedimenti regionali, che si intendono pienamente accettati con la sottoscrizione del presente contratto, garantendo nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente;
- garantire il coordinamento e l'attivazione della rete erogativa, l'erogazione delle prestazioni, direttamente o tramite partner

accreditati, e il follow-up dei pazienti presi in carico;

- non selezionare il paziente che l'ha eletto se non per valide motivazioni cliniche/organizzative, che dovranno essere anticipatamente comunicate all'ATS, nonché valutate ed assentite dalla Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17;
- segnalare all'ATS eventuali criticità del percorso clinico degli assistiti arruolati;
- adottare, anche su indicazione dell'ATS, le necessarie soluzioni organizzative e le procedure per garantire la qualità e continuità del servizio, nonché comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale modifica o integrazione delle stesse per le necessarie conformità;
- garantire il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") novellato dal D.lgs n.101/18, nonché in applicazione del Regolamento UE Privacy n. 2016/679;
- non recedere dal singolo rapporto assistenziale quale descritto nel Patto di Cura prima del tempo previsto (un anno dalla data della sottoscrizione), senza giustificato motivo da comunicare in via riservata con un preavviso di almeno 45 giorni all'ATS per opportuna valutazione da parte della Commissione Tecnica istituita ai sensi delle D.G.R. n. X/6164/17 e D.G.R. n. X/7655/17.

ART. 4 – COMPITI DELL'ATS

L'ATS si occupa di:

- monitorare, attraverso le proprie funzioni e articolazioni competenti, la

corretta esecuzione del servizio, nonché adottare tutte le soluzioni

necessarie, per garantire il rispetto degli impegni contrattuali;

- operare, nell'ambito della propria competenza, al fine di favorire

un'armonizzazione tra gli attori del sistema territoriale di presa in

carico;

- verificare l'assolvimento di quanto previsto in capo all'Ente Gestore

dalle DD.GG.RR. in vigore e qui integralmente richiamate, con

particolare riferimento alla verifica del mantenimento dei requisiti

organizzativi e gestionali, della validità dei PAI predisposti per i

pazienti secondo modalità omogenee in ambito regionale, della

congruenza tra le prescrizioni pianificate nel PAI e le prestazioni

effettuate dai pazienti.

ART. 5 - REMUNERAZIONE GESTORI ACCREDITATI E A CONTRATTO

CON SSR

Per i soggetti gestori accreditati e a contratto con il SSR la quota di presa

in carico, al netto della quota - in caso di eventuale cogestione -

spettante al MMG/PLS cogestore, sarà remunerata con le funzioni non

tariffabili nel modo seguente: 50% alla validazione del PAI, il 44% con

acconti mensili e il saldo finale di competenza, entro la fine dell'esercizio

in cui il PAI termina la sua validità annuale.

Per i PAI redatti entro il 31/12/2018, in considerazione dell'avvio del

modello sperimentale della presa in carico la remunerazione della tariffa di

presa in carico, al netto della quota - in caso di eventuale cogestione -

spettante al MMG/PLS cogestore, sarà riconosciuta nel modo seguente:

- il 75% alla validazione del PAI;

- il saldo finale di competenza al termine della validità annuale del PAI stesso.

Per le strutture sanitarie pubbliche accreditate e a contratto la remunerazione avverrà con le funzioni non tariffabili corrisposte direttamente da Regione.

Per le strutture private accreditate e a contratto la remunerazione sarà corrisposta previa fatturazione all'ATS degli importi indicati dalla stessa.

Il saldo sarà riconosciuto esclusivamente a conclusione di tutte le attività di valutazione e controllo che saranno poste in capo all'ATS rispetto alla completezza dell'attuazione di quanto programmato nel PAI.

Potranno essere, in ogni caso, previsti eventuali conguagli/ decurtazioni che dovessero emergere anche relativamente ad importi già liquidati a titolo di anticipazioni.

In caso di recesso dal Patto di Cura da parte del paziente o di suo decesso in corso di vigenza del PAI:

- se l'evento si verifica entro 6 mesi dalla stipula del Patto di cura, verrà corrisposta al Gestore la quota prevista alla validazione del PAI e la quota mensile proporzionata rispetto ai mesi effettivi di presa in carico, considerando un mese intero per i recessi/decessi avvenuti dopo il giorno 16 del mese stesso. L'ATS provvederà ad effettuare i dovuti conguagli con il saldo di competenza;

- se l'evento si verifica nel secondo semestre di presa in carico, la tariffa di remunerazione sarà corrisposta per intero secondo le modalità di remunerazione sopra indicate.

Si precisa altresì che per ogni assistito arruolato potrà essere remunerato

esclusivamente un PAI all'anno per ogni anno di presa in carico.

Art. 6 – PATTO DI CURA

Il Patto di Cura deve essere sottoscritto dal gestore e dall'assistito.

Il Gestore è consapevole che il Patto di Cura deve essere sottoscritto, con firma olografa, o digitale, o elettronica a norma di legge, dal legale rappresentante del soggetto Gestore accreditato e a contratto o legale rappresentante delle forme associative (società di servizio, cooperative, previste dalla normativa vigente e comunque aggregazioni di MMG dotate di personalità giuridica), o da soggetto dagli stessi formalmente delegato in base a quanto previsto nei singoli atti costitutivi o statutari.

Nel caso di utenti minori o incapaci, la sottoscrizione del Patto di Cura verrà richiesta dal Gestore a chi esercita la potestà genitoriale o tutoriale.

Art. 7 – CONTROLLI

Il Gestore si assoggetterà al regime dei controlli che verrà definito dal livello regionale ed attuato dalle ATS.

ART. 8 - DURATA

Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla permanenza del soggetto Gestore nell'elenco degli idonei.

Tale permanenza é regolata dall'allegato n. 2 alla DGR n. X/6551/2017 "durata e revoca dell'iscrizione".

ART. 9 – SOSPENSIONI, INADEMPIENZE E PENALITA'

L'attività oggetto del presente contratto non potrà essere sospesa dal Gestore se non previa autorizzazione dell'ATS.

Il soggetto Gestore assume a proprio carico la responsabilità della puntuale organizzazione del servizio, promuovendo tutte le iniziative atte

ad evitare l'interruzione del medesimo.

La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c., nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.

In caso di inadempienze contrattuali contestate dall'ATS al soggetto Gestore, in assenza di controdeduzioni o ritenute le stesse non soddisfacenti, l'ATS applicherà, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni conseguiti, una penale da un minimo di € 1.000,00 fino ad un massimo di € 5.000,00, secondo la gravità. L'importo delle suddette penalità si intende trattenuto direttamente dall'ATS sui pagamenti dovuti.

ART. 10 – RECESSO

Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato e/o integrato, previa comunicazione e informazione al gestore, per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali o della revisione dei criteri tecnico-operativi previsti a cura dell'ATS, incidenti sul contenuto dello stesso.

In tali casi il Gestore ha facoltà di segnalare l'interesse a recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione, da notificare all'ATS dell'Insubria e alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, con congruo preavviso da stabilire in accordo con l'Agenzia e comunque adeguato a garantire la continuità assistenziale dei pazienti presi in carico.

In caso di recesso o risoluzione dal presente contratto, qualora permangano in carico al Gestore pazienti con patto di cura valido e PAI attivo, e la risoluzione non sia legata al venire meno dei requisiti della qualità assistenziale, il Gestore ha l'obbligo di portare a conclusione le attività previste nel PAI nelle modalità di cui al presente contratto fino all'individuazione del nuovo Gestore da parte del paziente con il supporto dell'ATS.

L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo a livello regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente contratto da parte delle Agenzie di Tutela della Salute;
- reiterati inadempimenti del Gestore.

ART. 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse al percorso di presa in carico, oggetto del presente rapporto contrattuale e definito dai provvedimenti regionali, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza e di non utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del

rapporto contrattuale.

Relativamente al percorso di presa incarico dei pazienti cronici e fragili come definito nei provvedimenti regionali, il Titolare dei dati personali dei pazienti cronici e fragili è l'ATS dell'Insubria.

Il Gestore del percorso di cura per il paziente cronico viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del Regolamento UE 2016/679.

In qualità di Responsabile, il Gestore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dallo stesso come individuate nell'atto allegato al presente contratto (Allegato n. 1) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Il Gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta il contenuto del predetto allegato e si impegna a rispettare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute nei termini di cui sopra.

Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato in via generale da ATS dell'Insubria a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile.

L'ATS dell'Insubria dovrà essere preventivamente informata per iscritto di

ogni specifica designazione, in modo da eventualmente manifestare il proprio dissenso nei termini da concordare tra le parti. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento UE, qualora ricorrano le condizioni previste, il Responsabile dovrà designare per iscritto un rappresentante e comunicarlo al Titolare.

Audit e Ispezioni

L'ATS dell'Insubria nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia.

Il Responsabile e gli eventuali sub responsabili consentiranno l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il venir meno dei requisiti di idoneità o il riscontro, da parte dell'ATS dell'Insubria, di grave inadempienza degli obblighi di erogazione, comporteranno la decadenza dall'iscrizione dall'elenco dei gestori idonei con effetto dalla notifica del relativo provvedimento, come già previsto dalla DGR n. X/6551/2017 (allegato n. 2) e dall'Avviso per l'iscrizione nell'elenco degli idonei per il ruolo di Gestore (Deliberazione ATS n. 292 del 30/05/2017).

In tale evenienza, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando

che il soggetto Gestore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato al soggetto Gestore, a pena di nullità, cedere sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 14 – CLAUSOLA DI LEGALITA'/INTEGRITA'

Il Gestore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del DPR 16/4/2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali, consultabili sul sito www.ats-insubria.it e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto contrattuale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Dichiara altresì di conoscere il contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'ATS dell'Insubria presenti sul sito istituzionale www.ats-insubria.it.

La violazione del Codice di Comportamento da parte della Struttura comporterà, previa diffida, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto, per ATS dell'Insubria, al risarcimento del danno per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la

massima sicurezza in relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Gestore si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in conformità al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette alle forniture stesse e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART.15 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale a norma di legge da entrambe le Parti.

Il Gestore si impegna, per la stipula del presente contratto, all'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo, del valore e secondo le modalità di cui alla normativa nazionale di riferimento.

Il Gestore si assumerà, altresì, tutte le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione della presente scrittura privata, che potrà essere registrata in caso d'uso dalla parte richiedente.

ART. 16 – CONTROVERSIE

In caso di controversie relative all'incarico di Gestore, le Parti prima di adire la competente Autorità giudiziaria, dovranno tentare una conciliazione bonaria, prima locale e successivamente, in caso di esito negativo, al livello regionale (Tavolo Direzione Generale Welfare).

ART. 17 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

La sottoscrizione del presente contratto non può essere condizionata.

Varese, lì 02/10/2018

il Direttore Generale Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Dott.ssa Paola Lattuada

il Legale rappresentante Ente Gestore

Sig.ra Maria Cristina Locatelli

ART. 18 - APPROVAZIONE SPECIFICA

A norma degli artt. 1341-1342 c.c. le Parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 9 (sospensioni, inadempienze e penalità), 10 (recesso), 12 (risoluzione del contratto).

Varese, lì 02/10/2018

il Direttore Generale Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Dott.ssa Paola Lattuada

il Legale rappresentante Ente Gestore

Sig.ra Maria Cristina Locatelli

ALLEGATO 1

Istruzioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito del Progetto Presa in Carico dall'ATS dell'Insubria (Titolare) all'Ente Rete Comense CDC - Valduce - Villa Aprica (Responsabile del trattamento)

ISTRUZIONI E COMPITI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Gestore, relativamente al percorso di cura dei pazienti cronici e fragili, arruolati nel territorio dell'ATS Dell'Insubria, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 è tenuto a:

- compilare e conservare la documentazione sanitaria nel rispetto della normativa vigente, delle indicazioni regionali ed in conformità con i requisiti SISS/FSE;
- comunicare all'ATS tutti i documenti e le informazioni di competenza all'interno del FSE, ai fini del governo della presa in carico, nei termini e con le modalità disposte dalla normativa nazionale e regionale, secondo i format stabiliti e aggiornati nel tempo;
- conservare agli atti il Patto di Cura e i relativi consensi in modalità cartacea e/o dematerializzata.
- gestire il PAI in modalità elettronica, con pubblicazione in FSE, costantemente disponibile ed aggiornato, in base alle modalità di trattamento in FSE e archiviato nel repository del Gestore;
- compilare una scheda informativa contenente i nominativi dei soggetti autorizzati ad accedere ai dati personali ed alle categorie particolari di dati personali del paziente;

- sovrintendere e vigilare che da parte dei operatori incaricati autorizzati ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2016/679 sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
- rilasciare al paziente su richiesta le credenziali di accesso ai servizi on line di Regione Lombardia;
- adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità agli artt. dal 15 al 22 del capo III del Regolamento UE;
- in caso di termine della presa in carico di un paziente, conservare i dati e i documenti in suo possesso in base al manuale della documentazione sanitaria e socio sanitaria di Regione Lombardia, consentendo l'accesso ai dati personali solo agli aventi diritto per legge;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio rilevato in conformità all'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, nonché delle specifiche disposizioni nazionali e regionali in materia di protezione dei dati personali e degli standard di settore di cui alla Iso 27001/12;
- ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al Titolare e al Responsabile del trattamento del sistema informativo di supporto regionale Lispa Spa, senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni

violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere

la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o

proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;

➤ redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura

dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del

trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;

➤ curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il

Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati

per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;

➤ dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni

normative ed alle misure disposte dal Titolare, garantendo la

tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;

➤ informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni

rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità

Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach...) e

per la loro risoluzione;

➤ collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello

svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e

attuando i provvedimenti adottati dallo stesso, o supportando il

Titolare in tali adempimenti;

➤ comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di

certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal

Regolamento UE, ai sensi degli artt. 40 e 42.

➤ comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

personali;

➤ garantire che le persone a qualsiasi titolo autorizzate a trattare i dati a carattere personale (dipendenti, consulenti, collaboratori, altri soggetti):

➤ rispettino la riservatezza sull'attività svolta;

➤ ricevano, prima dell'inizio delle attività di trattamento, la necessaria formazione in materia di protezione dei dati a carattere personale e le istruzioni di cui al presente allegato.

DIVIETI

Al Gestore – Responsabile è vietato:

➤ diffondere le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Reg. UE 2016/679;

➤ comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;

➤ effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione dell'incarico/contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.

La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente contratto.